



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

CORPO POLIZIA POLIZIA MUNICIPALE

Piazza IV Novembre n. 75/H

tel. 0572-959401/12 fax 0572-952896

poliziamunicipale@comune.monsummano-terme.pt.it



COMUNICAZIONE CESSIONE DI FABBRICATO E OSPITALITA' PER CITTADINI STRANIERI

Oggetto e requisiti

Ai sensi dell'art. 12 D.L. del 21.03.1978 n.59, convertito in legge 18.05.1978 n.191, chiunque cede in proprietà, in godimento o a qualunque altro titolo anche con contratto verbale, per un periodo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di presentare la comunicazione all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. La comunicazione va presentata, come già detto, all'Autorità locale di pubblica sicurezza:

Questore nel capoluogo di provincia e i Funzionari preposti ai Commissariati di Polizia ove esistenti. Nei Comuni dove non risultano istituiti Commissariati come nel Comune di Monsummano Terme, le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo.

E' ovvio che il Sindaco non può ricevere personalmente le comunicazioni, che dovranno quindi essere trasmesse all'ufficio della Polizia Municipale che le riceve per conto del Sindaco.

La comunicazione può essere trasmessa anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ai fini dell'osservanza dei termini vale il timbro postale) o per posta elettronica certificata:

comune.monsummano@postacert.toscana.it

Con l'emanazione del decreto legge 13 maggio 2011 n.70 convertito in legge 12.07.2011 n.106 sono state introdotte importanti modifiche per quel che riguarda l'obbligo di presentazione della comunicazione: in pratica dal 13 luglio 2011, quando le norme ricordate hanno acquisito efficacia, l'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza decade allorché si procede alla registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare (compravendita, locazione e comodato).

Per i contratti di locazione rimane l'obbligo della comunicazione di cessione solo allorquando la locazione riguarda unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni.

La materia è stata da ultimo riordinata dall'art. 2 del D.L. 20.06.2012 n.79, convertito in legge

n.131 del 07.08.2012, che nei contenuti ha mantenuto quanto sopra.

In caso di vendita di bene immobile a cittadino straniero, vige sempre l'obbligo di comunicarla al Comune ai sensi del Decreto Legislativo 286/1988.

[Leggi di riferimento:](#)

-art.12 D.L. 21.03.1978 n.59, convertito nella legge 15.05.1978, n.191 (comunicazione di cessione di fabbricato;

-D.Lgs 25.07.1998 n. 286 (T.U. disposizioni sugli stranieri) e successive modificazioni e integrazioni;

-legge 12.07.2011 n.106 (di conversione del D.L. 13.05.2011, n.70)

-legge 07.08.2012 n. 131 (di conversione del D.L. 20.06.2012, n.79).

[Modalità di presentazione della comunicazione](#)

La comunicazione di cessione fabbricato va presentata in TRE COPIE, su apposito modello, con allegate DUE copie di un documento di riconoscimento, al Sindaco. La firma in calce deve essere autografa.

<u>Cittadini extracomunitari</u>
--

Si ricorda che l'ospitalità ai cittadini extracomunitari deve essere sempre denunciata ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286.
--

[Dal sito del Comune di Monsummano Terme sezione modulistica e modulistica Polizia Municipale e trasporti è possibile scaricare i fac-simili necessari per la cessione di fabbricato e ospitalità.](#)

<http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/i-servizi/modulistica-line/modulistica-polizia-municipale-trasporti>

